

(N. 1414)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FORLANI)

e dal Ministro della Sanità

(ANIASI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 1981

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, concernente attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 72, e successive modificazioni, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha previsto l'estinzione dell'ENPI e della ANCC con la nomina dei commissari liquidatori fino al 31 dicembre 1980.

I decreti-legge 22 dicembre 1980, n. 900, e 28 febbraio 1981, n. 37, non convertiti in legge nei termini costituzionali, prorogavano i poteri dei commissari liquidatori al fine di evitare soluzione di continuità nell'esercizio delle attribuzioni proprie dei predetti enti estinti fino alla concreta attivazione delle strutture e degli organi indicati dal citato articolo 72 della legge n. 833 del 1978.

Il Governo, tenuto conto delle discussioni parlamentari sugli aspetti relativi al nuovo assetto organizzativo preordinato all'esercizio delle funzioni già dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, al fine di consentire la meditata soluzione dei problemi connessi al predetto futuro assetto, permanendo la necessità e l'urgenza, ha adottato il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, che ripropone l'articolo 5 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 37, e che con il presente disegno di legge si chiede di convertire in legge.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, concernente attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione.

Decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 2 maggio 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere all'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, attualmente svolte dall'Ente prevenzione infortuni (ENPI), dall'Associazione nazionale controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, opera a partire dal 1° luglio 1981.

Il decreto interministeriale previsto dall'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, deve essere emanato entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso le unità sanitarie locali eserciteranno le funzioni di cui al precedente primo comma utilizzando, mediante comando, il personale dell'ENPI e dell'ANCC operante nell'ambito regionale di appartenenza.

Fino al 30 giugno 1981 sono prorogati i poteri dei commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC, ferme restando le forme e le modalità di finanziamento dell'ulteriore attività da svolgere nonché le funzioni di competenza statale di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e quelle di contenimento del consumo energetico negli edifici civili e di controllo termico ai fini dell'economia dei combustibili attualmente svolte dall'ANCC.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1981.

PERTINI

FORLANI — ANIASI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI